



Spiegazioni relative al testo di riferimento per le ordinanze della SEFRI sulla formazione professionale di base

secondo il testo di riferimento del 31.08.2012
(stato 01.05.2023)

1 Introduzione

Il testo di riferimento per le ordinanze della SEFRI sulla formazione professionale di base (ordinanze in materia di formazione; ofor) è uno strumento di lavoro e di orientamento a disposizione dei partner per l'elaborazione o la revisione delle ordinanze sulla formazione professionale di base. Il testo di riferimento serve a garantire uniformità e sistematicità alle ordinanze in materia di formazione (ofor) e a migliorare la certezza del diritto dei testi formativi, eliminando nel contempo ridondanze e doppioni. Costituisce inoltre una cornice di riferimento, che rimane tuttavia aperta e flessibile per permettere di definire e integrare nelle ordinanze le esigenze specifiche di ogni professione.

Per ogni professione i partner stabiliscono congiuntamente se e secondo quali tempi sia opportuno elaborare un'ofor sulla base del testo di riferimento. Ai fini di un impiego parsimonioso delle risorse umane e finanziarie occorre infatti tenere presenti le esigenze delle organizzazioni del mondo del lavoro competenti (enti responsabili).

2 Spiegazioni relative alle singole disposizioni

2.1 Struttura del testo di riferimento

Il testo di riferimento si compone di undici sezioni:

1. *Oggetto, [professioni/indirizzi professionali/orientamenti] e durata:* disposizioni concernenti il profilo professionale, eventuali indirizzi professionali o orientamenti, nonché durata e inizio della formazione professionale di base (art. 1 e 2);
2. *Obiettivi ed esigenze:* disposizioni relative ai principi della formazione professionale di base ed elenco delle competenze operative, raggruppate in campi (art. 3 e 4);

3. *Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile* (art. 5);
4. *Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d'insegnamento*: si intendono la formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti, l'insegnamento presso la scuola professionale e i corsi interaziendali (art. 6–8);
5. *Piano di formazione* (art. 9);
6. *Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda* (art. 10 e 11);
7. *Documentazione dell'apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni* nei rispettivi luoghi di formazione (art. 12–14);
8. *Procedure di qualificazione*: disposizioni relative ad ammissione, oggetto, durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale, superamento della procedura, calcolo e ponderazione delle note, nonché disposizioni concernenti le ripetizioni e le qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (art. 15–19);
9. *Attestazioni e titolo* della formazione professionale di base (art. 20);
10. *Sviluppo della qualità e organizzazione*: disposizioni concernenti la composizione e i compiti della Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione della professione in oggetto, nonché l'ente responsabile e l'organizzazione dei corsi interaziendali (art. 21 e 22);
11. *Disposizioni finali* (art. 23–25): abrogazione di un altro atto normativo, disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni, entrata in vigore.

2.2 Le singole disposizioni

Titolo dell'ordinanza

Il titolo dell'ordinanza indica la SEFRI come autorità che emana l'atto normativo, riporta la denominazione professionale femminile e maschile o il campo professionale e specifica se l'ofor disciplina una formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica (CFP) o una formazione con attestato federale di capacità (AFC).

La denominazione professionale, proposta dall'ente responsabile, deve fornire un'immagine aggiornata e rappresentativa dell'attività professionale in questione nelle tre lingue ufficiali e rappresentare la professione in maniera comprensibile. Inoltre, deve essere breve, pregnante, naturale e rientrare in una terminologia uniforme e coerente all'interno di un determinato gruppo professionale (ovvero nella successione verticale di CFP, AFC e formazione professionale superiore) e del livello formativo.

In linea di massima le denominazioni professionali che contengono espressioni in inglese sono sconsigliate e devono comunque essere concordate con il competente servizio linguistico della Cancelleria federale. I servizi linguistici della SEFRI e della Segreteria generale del DEFR sono a disposizione per eventuali domande sulla traduzione delle denominazioni professionali (d/f/i).

Per la traduzione in francese delle formazioni di base CFP si sconsiglia di utilizzare il termine «aide», così come in italiano è preferibile evitare «aiuto» in quanto entrambi i termini sono connotati negativamente. «Tecnico/a» si utilizza soltanto per i titoli della formazione professionale superiore e non è consentito nella formazione di base, ad eccezione della professione, ormai con una lunga tradizione, di odontotecnico AFC. Il termine «assistente» viene impiegato normalmente solo per il livello CFP, ad eccezione delle professioni mediche, in cui gli assistenti AFC svolgono determinate attività sotto la responsabilità dei superiori.

Il titolo protetto, sia al maschile che al femminile, include le designazioni di livello CFP e AFC. Nei campi professionali o nel caso di una professione con indirizzi professionali, sia il campo professionale sia le singole professioni oppure sia la professione sia i singoli indirizzi professionali sono provvisti di un proprio numero della professione.

Ingresso

L'ingresso fa riferimento alla legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10) e all'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101). Qualora sia necessario istruire ulteriormente le persone in formazione per tenere conto dei maggiori

rischi legati alla professione si aggiunge anche il riferimento all'articolo 4 capoverso 4 dell'ordinanza 5 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5; RS 822.115) (elementi integrativi 1 e 2).

Sezione 1: Oggetto (professioni/indirizzi professionali/orientamenti, elemento integrativo 3) e durata

Art. 1 Profilo professionale (professioni/indirizzi professionali/orientamenti, analogamente all'elemento integrativo 3)

Il profilo professionale comprende la denominazione professionale (m. pl.) e il livello della formazione professionale di base (AFC o CFP) e descrive le caratteristiche specifiche della professione. Le singole lettere riportano in forma sintetica i punti salienti dell'attività lavorativa, descritti in dettaglio nel piano di formazione.

Se una professione prevede diversi indirizzi professionali (elemento integrativo 4b) o orientamenti (elemento integrativo 4c), essi sono elencati nell'articolo 1. Se invece l'ordinanza disciplina la formazione professionale di base all'interno di un campo professionale, l'articolo 1 riporta le denominazioni professionali in forma femminile e maschile (elemento integrativo 4^a).

L'indirizzo professionale è riportato nel contratto di tirocinio e figura nel certificato delle note, ma non nell'attestato di capacità o nel certificato di formazione pratica. Nella scuola professionale le persone in formazione seguono in parte lezioni separate per indirizzo professionale, secondo quanto riportato nella griglia delle lezioni (art. 7). I corsi interaziendali possono essere svolti insieme per tutti gli indirizzi professionali oppure in maniera parzialmente o completamente separata.

Nelle procedure di qualificazione il campo di qualificazione «lavoro pratico» è specifico per ciascun indirizzo professionale. Anche il campo di qualificazione «conoscenze professionali» dovrebbe essere oggetto di un esame specifico per l'indirizzo professionale. Per conseguire una qualifica supplementare in un altro indirizzo professionale è possibile assolvere una formazione abbreviata. In proposito la decisione spetta al Cantone su richiesta congiunta degli operatori della formazione professionale e delle persone in formazione (art. 18 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 4 lett. b LFPr). Gli enti responsabili possono esprimere raccomandazioni.

Gli orientamenti non sono contrassegnati da un numero della professione a sé stante e l'orientamento scelto dovrebbe essere menzionato nel contratto di tirocinio, soprattutto se tutti i corsi interaziendali o una parte di essi si svolgono separatamente. In caso contrario, tale orientamento deve essere indicato al più tardi al momento dell'iscrizione all'esame. La formazione scolastica si svolge di norma in maniera congiunta per tutti gli orientamenti, mentre i corsi interaziendali possono svolgersi in maniera congiunta oppure parzialmente o completamente separata.

L'orientamento dipende dalla formazione pratica seguita in azienda. Il campo di qualificazione «lavoro pratico» è (almeno in parte) specifico rispetto all'orientamento, mentre l'esame finale delle conoscenze professionali prescinde dalla distinzione tra orientamenti.

La professione di un campo professionale è menzionata nel contratto di tirocinio e riportata nell'attestato di capacità o nel certificato di formazione pratica. Nella formazione e nella procedura di qualificazione le professioni di un determinato campo professionale sono trattate in maniera analoga agli indirizzi professionali.

Per decidere se una professione debba prevedere indirizzi professionali o orientamenti, oppure se tale suddivisione non è necessaria, è opportuno fare le seguenti considerazioni:

- gli orientamenti offrono maggiore flessibilità e riguardano principalmente la formazione professionale pratica in azienda. Gli indirizzi professionali, invece, permettono una maggiore specializzazione. Al termine di una formazione professionale di base in un indirizzo professionale è possibile assolvere la formazione anche per un secondo indirizzo. Questa possibilità non è data con gli orientamenti

- quanto agli indirizzi professionali occorre verificare la possibilità di impartire l'insegnamento in classi separate. Se tale separazione non è opportuna a causa del numero esiguo di allievi e/o per motivi legati alla qualità della formazione professionale di base, può rivelarsi più adeguata la scelta degli orientamenti.

Art. 2 Durata e inizio

La formazione professionale di base con CFP dura due anni, quella con AFC tre o quattro anni (art. 17 LFPr). Per tenere conto delle diverse date di inizio dell'anno scolastico nei Cantoni, l'inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Se per una determinata formazione professionale esistono già o devono essere istituiti sia il livello AFC sia quello CFP occorre garantire l'autonomia del profilo CFP. Viste le esigenze di permeabilità, in fase di analisi occorre accertare la possibilità di convalidare un anno di formazione e l'opportunità di aggiungere l'elemento integrativo 5. Se non è possibile garantire l'autonomia del profilo CFP, la convalida delle prestazioni di formazione può avvenire secondo altre modalità. In questo caso decidono i Cantoni su richiesta degli operatori della formazione professionale e delle persone in formazione (art. 18 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 4 lett. b LFPr).

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

L'obiettivo della formazione professionale di base è acquisire le competenze operative necessarie per poter agire in situazioni lavorative tipiche. Le competenze operative sono raggruppate in campi, che descrivono gli ambiti d'attività della professione.

I testi dell'ofor e del piano di formazione sono armonizzati tra loro per far sì che l'insegnamento nei diversi luoghi di formazione si svolga in maniera coordinata.

Art. 4 Competenze operative

Le competenze operative e i relativi campi definiscono il profilo di qualificazione della professione e rappresentano la struttura portante della formazione. Richiedono una formulazione precisa e atta ad anticipare le esigenze per la definizione della procedura di qualificazione (art. 17 testo di riferimento). L'orientamento alle competenze operative è ripreso anche nell'insegnamento delle conoscenze professionali (art. 7 testo di riferimento), così come nei corsi interaziendali (art. 8).

Le competenze operative sono le capacità necessarie per eseguire i diversi compiti e le diverse attività professionali in maniera autonoma, orientata ai risultati, corretta e adeguata alla situazione. Comprendono le capacità, le conoscenze e la perizia di cui all'articolo 15 capoverso 1 LFPr.

L'ente responsabile stabilisce quanti e quali campi o competenze operative vanno previsti per una data professione. Per una migliore comprensibilità si consiglia di limitare l'elenco a circa sei campi di competenze operative e a circa sei competenze operative per ogni campo.

Le competenze operative e i relativi campi elencati nell'ofor devono corrispondere in italiano, tedesco e francese a quelli riportati nel piano di formazione della stessa professione. È possibile contattare i servizi linguistici della SEFRI e della Segreteria generale del DEFR per coordinare la traduzione.

L'elemento integrativo 6 viene utilizzato quando alcune competenze operative o alcuni campi non sono obbligatori per tutte le persone in formazione.

L'elemento integrativo 6a si applica quando una stessa competenza operativa viene acquisita o comprovata in modo diverso a seconda dell'orientamento. Questa differenziazione è visibile soltanto nel piano di formazione.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile

Art. 5

Le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute, alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile sono fornite in tutti i luoghi di formazione. Di ciò si deve tenere conto nella formulazione degli obiettivi di valutazione nel piano di formazione (art. 5 cpv. 2 testo di riferimento).

Poiché a causa della loro scarsa esperienza o formazione i giovani non hanno una consapevolezza dei lavori pericolosi pari a quella degli adulti devono essere protetti in maniera particolare (art. 4 cpv. 3 OLL 5). Secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera e OFPr, le ofor devono disciplinare le misure relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute. Affinché le persone in formazione riconoscano i pericoli, questi ultimi devono essere adeguatamente comunicati (art. 5 cpv. 1 testo di riferimento).

Oltre alle disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute e dell'ambiente, anche lo sviluppo sostenibile è un elemento fondamentale della formazione professionale. L'articolo 5 capoverso 3 del testo di riferimento esplicita il contenuto dell'articolo 15 capoverso 2 lettera c LFPr stabilendo che gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile e le opzioni d'intervento nelle dimensioni sociale, ecologica ed economica devono essere trattati in tutti i luoghi di formazione.

L'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori vieta l'impiego di giovani per lavori pericolosi (art. 4 cpv. 1 OLL 5). L'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) del 4 dicembre 2007 sui lavori pericolosi per i giovani (RS 822.115.2) specifica quali lavori sono considerati pericolosi. D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), nelle ordinanze in materia di formazione la SEFRI può prevedere deroghe al divieto di svolgere lavori pericolosi per i giovani di età superiore ai 15 anni se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità. Questo tema deve essere discusso tempestivamente in occasione di ogni riforma con gli specialisti della sicurezza sul lavoro dell'ente responsabile (cfr. art. 11d OPI¹), nonché con gli specialisti dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) e della SECO. Se la SECO approva le deroghe (art. 4 cpv. 4 OLL 5), i lavori previsti nella deroga devono essere riportati nell'allegato 2 del piano di formazione secondo l'apposita lista di controllo SECO ed essere accompagnati dalla descrizione delle relative misure (v. elemento integrativo 7).

Se una professione interessa gli ambiti della radioprotezione, dei prodotti chimici o della protezione dell'ambiente, occorre consultare gli specialisti dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e/o dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e verificare l'opportunità di includere contenuti specifici per assicurare l'idoneità delle persone in formazione al mercato del lavoro (v. anche art. 9, elementi integrativi 11, 12 e 13).

I responsabili di progetto della SEFRI garantiscono i contatti con la SECO (e la SUVA per il tramite della SECO) e, se necessario, con l'UFSP e l'UFAM.

Nota bene: le deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale² durante la formazione professionale di base sono contemplate nell'ordinanza del DEFR del 21 aprile 2011 sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base (RS 822.115.4). Qualora per l'apprendimento di una professione sia indispensabile il lavoro notturno e domenicale, le associazioni nazionali del ramo o della professione possono presentare una domanda alla SECO affinché avvii, previa consultazione delle parti sociali, la procedura per la modifica dell'ordinanza dipartimentale³.

¹ Ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (RS 832.30)

² V. art. 31 cpv. 4 della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro); RS 822.11

³ Cfr. Indicazioni della SECO relative all'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro – Protezione dei giovani lavoratori, art. 14

Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d'insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica

Nel sistema duale della formazione professionale di base la responsabilità principale per la formazione delle nuove leve spetta al settore economico. Così facendo si garantisce che le competenze operative che le persone in formazione devono acquisire corrispondano alle esigenze del mercato del lavoro. In questo luogo di formazione le persone in formazione acquisiscono le capacità professionali pratiche. La formazione professionale pratica è integrata dalla formazione scolastica (art. 7) e dai corsi interaziendali (art. 8). La durata media della formazione professionale pratica in azienda sull'intero tirocinio è espressa in giornate intere o mezze giornate alla settimana e corrisponde al tempo restante, su una settimana lavorativa di cinque giorni, dopo aver sottratto la durata media dell'insegnamento nella scuola professionale. Se l'insegnamento delle conoscenze professionali non è ripartito in maniera uniforme su tutti gli anni di tirocinio, la durata media annua della formazione professionale pratica in azienda può essere indicata con una frazione (p. es. $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$).

Qualora esista un'offerta di formazione di base organizzata dalla scuola o vi sia la necessità di istituirla, tale opzione deve essere indicata nell'ofor (elemento integrativo 8): secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera f OFPr le esigenze organizzative e di contenuto inerenti alla trasmissione della pratica professionale in un'istituzione scolastica sono disciplinate nelle ofor. L'elemento integrativo 8 si presta come base per definire in dettaglio durata e ripartizione delle parti pratiche integrate o dei periodi di pratica in azienda (art. 15 OFPr).

Se l'ente responsabile o i Cantoni fanno valere altre esigenze in relazione alla durata e alla ripartizione delle parti pratiche integrate o dei periodi di pratica in azienda sono ammesse deroghe d'intesa con i partner.

Il rilascio dell'autorizzazione per la formazione professionale pratica a un'istituzione riconosciuta a tale scopo è di competenza del Cantone (art. 16 OFPr). Prima di rilasciare l'autorizzazione, in collaborazione con l'ente responsabile il Cantone chiarisce se è garantito il rapporto con il mondo del lavoro, facendo riferimento alle disposizioni contenute nell'ordinanza in materia di formazione.

Art. 7 Scuola professionale

Le competenze da acquisire nella scuola professionale ai sensi dell'articolo 21 LFPPr sono suddivise nella griglia delle lezioni per ogni anno di formazione tra conoscenze professionali, cultura generale ed educazione fisica (art. 7 cpv. 1 testo di riferimento). Il numero delle lezioni deve essere concordato dai partner tenendo conto delle esigenze specifiche della professione. Per il calcolo della formazione scolastica ci si basa su 40 settimane di insegnamento all'anno. Pertanto, il numero di lezioni annuali per ogni campo di competenze operative (CCO) dovrebbe essere divisibile per 20 (1 settimana di lezione in un semestre). È possibile raggruppare diversi CCO in modo da non dover più assegnare una nota a ognuno di essi.

Secondo l'articolo 18 capoverso 2 OFPr una giornata scolastica comprende al massimo 9 lezioni. Ad esempio, per una formazione CFP l'insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende al massimo 720 lezioni (9 lezioni/giorno x 40 settimane x 2 anni di formazione). Di queste 400 sono dedicate alle conoscenze professionali, 240 alla cultura generale e 80 all'educazione fisica. Se possibile, nella griglia delle lezioni dell'insegnamento obbligatorio (scuola professionale), l'ente responsabile dovrebbe considerare l'opzione dell'insegnamento integrato per la maturità professionale (PM1). Se la somma delle lezioni per il conseguimento dell'AFC e di quelle per la maturità professionale superano in media i due giorni a settimana (18 lezioni), occorre discutere tempestivamente con il responsabile di progetto della SEFRI in che modo la professione si presta ad accogliere l'insegnamento integrato della maturità professionale.

In tutte le formazioni professionali di base l'insegnamento della cultura generale è disciplinato dall'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base (RS 412.101.241). Nella maggior parte delle professioni l'insegnamento è impartito separatamente, ossia in maniera indipendente rispetto alle conoscenze

professionali. In presenza di esigenze particolari, può essere previsto l'insegnamento integrato. In entrambi i casi devono essere rispettate le disposizioni dell'ofor. Secondo l'articolo 3 dell'ordinanza summenzionata la dotazione oraria prevede 120 lezioni all'anno. Se la cultura generale viene insegnata secondo il modello integrato, ciò deve essere indicato nell'ofor (v. elemento integrativo 9). Se parallelamente alla formazione professionale con insegnamento integrato della cultura generale si segue la preparazione alla maturità professionale, va chiarita e disciplinata nell'ofor anche la questione dell'esonero.

Per quanto riguarda l'insegnamento obbligatorio dell'educazione fisica nella scuola professionale il numero annuale di lezioni è sancito nell'articolo 52 dell'ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo; RS 415.01). Se l'insegnamento scolastico prevede meno di 520 lezioni l'anno devono essere integrate almeno 40 lezioni di educazione fisica all'anno, altrimenti 80.

Per garantire che la formazione professionale di base si svolga in maniera uniforme a livello nazionale tutelando le pari opportunità e tenendo conto della crescente mobilità delle persone in formazione occorre rispettare il totale delle lezioni definito nell'articolo 7 capoverso 1 del testo di riferimento. Il capoverso 2 consente comunque una certa flessibilità: in casi motivati in un determinato campo di competenze operative sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all'altro. La deroga deve essere concordata con le autorità cantonali e con l'ente responsabile.

Per lingua nazionale nella variante standard (cpv. 4) si intende ciascuna delle lingue nazionali secondo l'articolo 4 della Costituzione, ovvero tedesco, francese, italiano e romancio nelle forme non dialettali. I Cantoni possono estendere l'offerta istituendo una formazione in una lingua diversa da quella del luogo in cui si trova la scuola professionale.

Per insegnamento bilingue, detto anche «insegnamento immersivo», si intendono corsi impartiti in una lingua straniera nei quali tale lingua rappresenta un mezzo di comunicazione e non l'oggetto dell'insegnamento. L'obiettivo è il plurilinguismo funzionale e non la padronanza formale dell'idioma. L'insegnamento bilingue può essere proposto a prescindere dal fatto che la lingua straniera sia integrata o meno nelle competenze operative (cpv. 5).

Art. 8 Corsi interaziendali

Secondo l'articolo 23 LFPr i corsi interaziendali completano la formazione professionale pratica e la formazione scolastica qualora ciò sia necessario. La durata di ogni corso è indicata in giornate intere di otto ore da 60 minuti ciascuna. L'elemento integrativo 10 permette di effettuare una ripartizione specifica in base a eventuali orientamenti, indirizzi professionali o professioni. Il programma e il regolamento dei corsi interaziendali sono definiti in documenti ad hoc figuranti nell'elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base (allegato al piano di formazione).

Sezione 5: Piano di formazione

Art. 9

Il piano di formazione è uno strumento per la promozione della qualità della formazione (art. 12 cpv. 1 lett. c OFPr). Secondo l'articolo 9 capoverso 1 del testo di riferimento, all'entrata in vigore di un'ordinanza in materia di formazione deve essere disponibile il corrispondente piano di formazione. Quest'ultimo è redatto dall'ente responsabile (che può anche essere composto da diverse organizzazioni del mondo del lavoro [oml]) in base al Modello di riferimento Piano di formazione ed esaminato dalla SEFRI. Le sue disposizioni sono vincolanti. Il piano di formazione contiene il profilo di qualificazione, che comprende il profilo professionale, la tabella delle competenze operative e dei relativi campi e il livello richiesto per la professione. Il profilo di qualificazione funge inoltre da base per la classificazione del titolo nel Quadro nazionale delle qualifiche (QNQ-CH), per la compilazione del supplemento al certificato e per la definizione della procedura di qualificazione.

Oltre al profilo di qualificazione, il piano di formazione indica il contenuto delle competenze operative e la loro ripartizione tra i luoghi di formazione (art. 9 cpv. 2 lett. c del testo di riferimento). Qualora nella

sezione 3 vengano aggiunte disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute, alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile, i lavori pericolosi per la salute devono essere definiti insieme agli specialisti della sicurezza sul lavoro dell'ente responsabile (in collaborazione con SECO, SUVA e UFSP). Le conoscenze in materia di lavori pericolosi necessarie per lo svolgimento della professione devono essere descritte nel piano di formazione tramite le competenze operative o gli obiettivi di valutazione per tutti e tre i luoghi di formazione (v. anche commento relativo all'art. 5 del testo di riferimento).

Soltanto per le professioni con un elevato potenziale di pericolosità si raccomanda di definire un campo a sé stante per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute che indichi le competenze operative pertinenti. Inoltre, ad ogni revisione occorre riesaminare anche l'allegato 2 del piano di formazione (misure di accompagnamento).

Per la definizione delle competenze operative delle professioni che comportano pericoli connessi con la radioprotezione o i prodotti chimici occorre consultare tempestivamente gli specialisti di UFSP, UFAM e SECO ed eventualmente applicare gli elementi integrativi 11, 12 e/o 13.

In considerazione dell'articolo 15 capoverso 2 lettera c LFPr, nel piano di formazione devono essere inclusi anche gli aspetti inerenti allo sviluppo sostenibile.

L'articolo 9 capoverso 3 del testo di riferimento rinvia all'elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità. Tali strumenti devono essere sottoposti, per un parere, alla rispettiva commissione per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione. Sono vincolanti e assicurano l'uniformità sul piano esecutivo.

Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

Secondo l'articolo 44 OFPr i formatori attivi in aziende di tirocinio devono disporre di un attestato federale di capacità nel settore in cui dispensano la formazione o di una qualifica equivalente, di due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento e di una qualifica pedagogico-professionale equivalente a 100 ore di studio o 40 ore di corso. La formazione pedagogico-professionale pertinente è stabilita nei programmi quadro d'insegnamento per responsabili della formazione professionale⁴.

Per la formazione in determinate professioni possono essere fissati requisiti più elevati rispetto a quelli summenzionati, che devono essere specificati nella relativa ofor (art. 40 cpv. 4 OFPr). L'adozione di requisiti più elevati deve essere oggettivamente giustificata e fondarsi su un'accurata riflessione. In particolare, bisogna verificare scrupolosamente se per assistere le persone in formazione siano necessarie ulteriori qualifiche e tenere presente che requisiti più elevati potrebbero provocare un calo dell'offerta di posti di tirocinio.

L'elemento integrativo 14 sostituisce la lettera a, se è previsto un campo professionale.

L'elemento integrativo 15 si applica se la denominazione professionale dell'ofor di nuova emanazione non corrisponde a quella dell'ofor abrogata.

L'elemento integrativo 16 si applica se l'ente responsabile ritiene possibile e verosimile che possano lavorare come formatori gli specialisti di una professione affine o di una professione previgente con l'esperienza professionale richiesta nel campo d'insegnamento.

L'elemento integrativo 17 si applica nel caso in cui possano lavorare come formatori anche coloro che possiedono un titolo della formazione professionale superiore e attestano l'esperienza professionale richiesta nel campo d'insegnamento.

L'elemento integrativo 18 si applica nel caso in cui possano lavorare come formatori anche i titolari di un diploma di scuola universitaria (SUP o università) con l'esperienza professionale richiesta nel campo d'insegnamento.

⁴ <https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/responsabili-della-formazione-professionale.html>

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

Per poter formare apprendisti un'azienda di tirocinio deve disporre di almeno un formatore ai sensi dell'articolo 10 impiegato al 100 % o di due formatori impiegati ciascuno almeno al 60 %. Nelle aziende che non dispongono di altri specialisti qualificati oltre al formatore o ai formatori può svolgere il tirocinio una sola persona alla volta (cpv. 1).

Per ogni altro specialista ai sensi del capoverso 3 impiegato al 100 % o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 % l'azienda può formare contemporaneamente una persona in più (cpv. 2). Va ricordato che anche i professionisti in possesso di un CFP possono essere considerati specialisti: se del caso, ciò deve essere specificato al capoverso 3 di questo articolo.

Nelle aziende di cui al capoverso 1 può iniziare il tirocinio una seconda persona quando la prima inizia l'ultimo anno della formazione professionale di base (cpv. 4).

Le aziende di tirocinio devono fare in modo che la persona in formazione sia sempre seguita da un formatore o da uno specialista. L'elemento integrativo 18a si applica qualora nel settore il grado di occupazione di cui ai cpv. 1 e 2 non garantisca una vigilanza costante durante l'orario lavorativo della persona in formazione (p. es. in caso di attività 7 giorni su 7, lavoro a turni o a tempo parziale).

Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell'apprendimento

La documentazione dell'apprendimento è uno strumento di lavoro a sostegno della formazione professionale pratica. Viene compilata dalla persona in formazione per quanto possibile in maniera autonoma durante la formazione professionale di base.

La persona in formazione mette in relazione i lavori con le competenze operative da acquisire, stabilendo così il collegamento con il profilo di qualificazione del piano di formazione. I lavori vengono annotati regolarmente nella documentazione dell'apprendimento. Le annotazioni vengono controllate e firmate periodicamente dal formatore o, nella formazione di base organizzata dalla scuola, dal responsabile della formazione professionale. L'azienda concede alla persona in formazione il tempo sufficiente durante l'orario di lavoro per compilare la documentazione dell'apprendimento, in cui possono figurare anche annotazioni concernenti l'insegnamento delle conoscenze professionali e i corsi interaziendali.

Nella sezione «Documentazione della formazione professionale di base» del sito formazioneprof.ch sono disponibili alcuni modelli. L'ente responsabile può anche elaborare materiale proprio.

Poiché costituisce uno strumento di promozione del processo di apprendimento, la documentazione dell'apprendimento non dovrebbe essere valutata. Infatti, vi è il rischio che venga espresso un giudizio soggettivo e ciò aumenta le probabilità di un ricorso.

Art. 13 Rapporto di formazione

Secondo il capoverso 1, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione e ne discute con lei almeno una volta al semestre. La compilazione del rapporto è obbligatoria. Il formatore vi riporta le prestazioni dei tre luoghi di formazione. Il rapporto viene discusso con la persona in formazione. I capoversi 2–4 disciplinano la procedura e le competenze nel caso in cui dal rapporto risulti che il buon esito della formazione è a rischio. L'articolo 13 rafforza le competenze educative dei formatori e aumenta la qualità della formazione professionale pratica.

Art. [numero] Documentazione delle prestazioni nella formazione professionale pratica (elemento integrativo 19)

Se vengono documentate le prestazioni relative alla formazione professionale pratica, l'ofor deve includere le disposizioni al riguardo (elemento integrativo 19) e l'attuazione deve essere vincolante per le aziende di tirocinio di tutta la Svizzera.

L'assegnazione della nota, qualora contemplata nell'ofor, rientra tra gli obblighi dell'azienda di tirocinio. La nota è arrotondata al punto o al mezzo punto e confluisce nel calcolo della nota dei luoghi di formazione (art. 18 cpv. 4 elemento integrativo 31). Gli enti responsabili e i Cantoni disciplinano la comunicazione e la gestione delle note. È inoltre necessario istruire in maniera mirata i formatori secondo il programma di informazione e preparazione.

Occorre tenere presente che i controlli delle competenze, valutati mediante note per il calcolo della nota relativa a questo luogo di formazione, comportano un onere notevole sia per i formatori sia per l'ente responsabile e i Cantoni.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni delle persone in formazione e rilascia loro una pagella alla fine di ogni semestre. Per nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note delle pagelle semestrali della scuola professionale. Tale nota confluisce nella nota dei luoghi di formazione (art. 18 cpv. 4).

Art. [numero] Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali (elemento integrativo 20)

Se vengono valutate le prestazioni dei corsi interaziendali ciò avviene mediante controlli delle competenze espressi in note. In questo articolo devono essere specificati i corsi interaziendali da valutare. La media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei controlli delle competenze dei corsi interaziendali valutati confluisce nel calcolo della nota dei luoghi di formazione (art. 18 cpv. 4 elemento integrativo 31).

Si consiglia di valutare i corsi interaziendali solo se hanno una durata di almeno tre giorni.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 15 Ammissione

Per essere ammessi alla procedura di qualificazione di cui all'articolo 15 lettera c numero 1 (v. art. 32 OFPr) è richiesta un'esperienza professionale generale di almeno cinque anni, che può essere stata acquisita in una professione non affine. Generalmente tre (per l'AFC) o due (per il CFP) di questi cinque anni devono essere stati svolti nel campo professionale pertinente (art. 15 lett. c n. 2).

Art. 16 Oggetto

Ai sensi dell'articolo 33 LFPr si parla di «procedure di qualificazione». Le competenze operative sono elencate nell'articolo che corrisponde all'articolo 4 del testo di riferimento.

Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

La procedura di qualificazione con esame finale comprende essenzialmente i seguenti campi di qualificazione:

- esame parziale (opzionale);
- lavoro pratico;
- conoscenze professionali (opzionale);
- cultura generale.

In generale occorre evitare di esaminare più volte le stesse competenze operative. Conformemente all'articolo 34 OFPr, le note delle voci sono espresse con valori interi o con mezzi punti. Il documento «Guida per l'impostazione delle procedure di qualificazione con esame finale» contiene alcune raccomandazioni su come impostare la procedura di qualificazione.

Qualora si svolga un **esame parziale** occorre basarsi sugli elementi integrativi 21, 27 e 29. L'esame parziale serve ad attestare soltanto competenze operative pratiche o, in via eccezionale, teoriche, che non saranno più esaminate nei campi di qualificazione dell'esame finale. Per non aumentare inutilmente l'onere dei periti, nelle formazioni di base di due o tre anni si sconsiglia di prevedere un esame parziale. Inoltre, si sconsiglia vivamente un esame parziale delle conoscenze professionali, dato che queste ultime sono già considerate nella nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali.

Il **lavoro pratico** può essere assolto sotto forma di lavoro pratico prestabilito (LPP, elemento integrativo 23), con colloquio professionale facoltativo, oppure sotto forma di lavoro pratico individuale (LPI, elemento integrativo 22) con colloquio professionale obbligatorio.

- Il LPP (elemento integrativo 23) comprende compiti validi per tutti candidati definiti dal team di periti dell'ente responsabile. La durata viene espressa in ore. Nel LPP i campi di competenze operative da esaminare possono essere indicati come voci ed essere ponderati.
- Nel LPI (elemento integrativo 22) viene esaminata la capacità di svolgere il lavoro quotidiano nel contesto di un mandato professionale reale per un incarico da eseguire o un servizio da fornire. La durata viene espressa in ore, eventualmente anche in termini di durata minima e massima consentite. Le voci del LPI sono predefinite nell'elemento integrativo, mentre le ponderazioni possono essere fissate liberamente. I responsabili della formazione professionale, che nell'ambito del LPI hanno il ruolo di superiori specializzati, devono essere altamente qualificati. Occorre quindi accertare con l'ente responsabile e con i Cantoni se nel settore in questione vi sono le condizioni adatte per organizzare il LPI.

Qualora sia previsto l'esame nel **campo di qualificazione «conoscenze professionali»** occorre applicare gli elementi integrativi 24, 28 e 30. L'esame è scritto oppure sia scritto che orale; la durata viene espressa in ore o in minuti. Se il lavoro pratico prevede un colloquio professionale l'esame delle conoscenze professionali diventa superfluo. Se la prova d'esame è orale deve essere elencata come voce e la durata deve essere definita all'interno del campo di qualificazione.

Per il **campo di qualificazione «cultura generale»** la procedura di qualificazione è disciplinata dall'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base (RS 412.101.241). Nella maggior parte delle professioni l'insegnamento è impartito separatamente, ossia in maniera indipendente rispetto alle conoscenze professionali (cfr. art. 7 testo di riferimento), e valutato in un campo di qualificazione a sé stante. In questo caso si applica l'elemento integrativo 25. Se gli insegnamenti di cultura generale sono integrati (cfr. art. 7 testo di riferimento, elemento integrativo 9), i campi di qualificazione «conoscenze professionali» e «cultura generale» vengono riuniti in un unico campo ed esaminati congiuntamente. In tal caso (elemento integrativo 26), nelle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione occorre precisare come devono essere concretizzate le esigenze minime (nota scolastica o dei luoghi di formazione, lavoro d'approfondimento, lavoro finale).

Art. 18 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

Per il superamento del campo di qualificazione «lavoro pratico» e per la nota complessiva è richiesto almeno il 4.

Se la nota del campo di qualificazione «esame parziale» è una nota determinante, va applicato l'elemento integrativo 27.

Per il campo di qualificazione «conoscenze professionali» la nota determinante (vedi elemento integrativo 28) viene adottata solo per evitare che, in caso di conoscenze lacunose della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute, sussista un pericolo di vita immediato (per esempio nelle professioni del settore elettrico e sanitario).

Si sconsiglia vivamente di definire come nota determinante la combinazione della nota dell'esame per il campo di qualificazione «conoscenze professionali» con quella relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali.

Il calcolo della nota complessiva è disciplinato dall'articolo 18 capoverso 2 per quanto riguarda l'ammissione alla procedura di qualificazione secondo l'articolo 15 lettere a e b del testo di riferimento.

È invece disciplinato dall'articolo 18 capoverso 3 per quanto riguarda l'ammissione secondo l'articolo 15 lettera c del testo di riferimento. Se la procedura di qualificazione include i campi «esame parziale» (elemento integrativo 21), «conoscenze professionali» (elemento integrativo 24) e «cultura generale» (elemento integrativo 25), essi vengono inseriti in questi due capoversi (rispettivamente mediante gli elementi integrativi 29, 30 e lett. c) e la successione delle lettere viene adeguata di conseguenza.

La nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali (o dei luoghi di formazione) non costituisce un campo di qualificazione, ma è parte integrante delle regole per il superamento dell'esame. La nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali viene considerata nota di una voce e può essere espressa solo in punti interi o mezzi punti. Al contrario la nota dei luoghi di formazione, composta da diverse voci ovvero dalle note conseguite nella scuola professionale e nella formazione professionale pratica (elemento integrativo 19) e/o nei corsi interaziendali (elemento integrativo 20), viene arrotondata a un decimale (in conformità con l'art. 34 cpv. 2 OFPr). Si applica l'elemento integrativo 31.

La nota scolastica della cultura generale confluisce nella nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali solo se i contenuti di cultura generale sono integrati nell'insegnamento delle conoscenze professionali (elemento integrativo 9). Altrimenti la nota della cultura generale viene inclusa nel campo di qualificazione «cultura generale».

Art. 19 Ripetizioni

Questo articolo specifica il contenuto dell'articolo 33 capoverso 1 OFPr. Se è previsto un esame parziale con nota determinante (elemento integrativo 27), si applica l'elemento integrativo 32.

Come precisato nel capoverso 3, se si ripete l'esame finale resta valida la nota conseguita in precedenza, a meno che non si frequenti nuovamente l'insegnamento delle conoscenze professionali per almeno 2 semestri. Se si ripetono almeno 2 semestri di insegnamento, per il calcolo della nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali fanno stato solo le nuove note. Per la nota dei luoghi di formazione, che si basa sulla documentazione delle prestazioni di più luoghi di formazione, si applica l'elemento integrativo 33.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 20

Chi ha superato la procedura di qualificazione per una formazione professionale di base di due, tre o quattro anni può avvalersi del titolo legalmente protetto della professione appresa. Il capoverso 1 specifica se si tratta di un attestato federale di capacità (AFC), rilasciato dopo una formazione triennale o quadriennale, o di un certificato federale di formazione pratica (CFP), rilasciato dopo una formazione biennale. Il capoverso 2 disciplina il titolo legalmente protetto nella forma femminile e maschile. La sigla «AFC» o «CFP» designa il livello ed è parte integrante del titolo sia al femminile sia al maschile.

Il certificato federale di formazione pratica (CFP) e l'attestato federale di capacità (AFC), vengono rilasciati dall'autorità cantonale (art. 37 e 38 LFPr). Di norma, l'eventuale indirizzo professionale (elemento integrativo 35) figura nel certificato delle note ma non nell'attestato di capacità o nel certificato di formazione pratica. Su richiesta specifica dell'oml, l'indirizzo professionale può essere riportato nell'AFC o nel CFP. In questo caso si applica l'elemento integrativo 34a.

Per la formulazione dell'articolo in presenza di campi professionali si applica l'elemento integrativo 34.

Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 21 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei/degli [denominazione professionale m plur.] [AFC/CFP]

Secondo l'articolo 12 capoverso 1^{bis} OFPr le ofor devono disciplinare la composizione e i compiti della commissione per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione di ciascuna professione.

La commissione è un organo in cui sono rappresentati tutti i partner e ha il compito di sorvegliare il rispetto degli standard di qualità di cui all'articolo 8 capoverso 2 LFPr.

Nel capoverso 1 è indicata la composizione della commissione. Se in una determinata professione l'ente responsabile comprende più oml (ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 OFPr), tutte le oml devono essere rappresentate nella commissione. È consigliata la presenza di un rappresentante dei sindacati, soprattutto se vige un contratto collettivo di lavoro.

In linea di massima la formazione scolastica è rappresentata dai docenti (cpv. 1 lett. c). Tuttavia, è possibile estendere la rappresentanza a un membro della direzione della scuola. I rappresentanti delle scuole professionali sono nominati dalla Table Ronde Scuole Professionali.

Deve inoltre essere prevista un'adeguata rappresentanza di eventuali indirizzi professionali, orientamenti o professioni di un campo professionale (elemento integrativo 36) al fine di tenere conto di suggerimenti ed esperienze utili per lo sviluppo della professione.

Secondo l'articolo 21 capoverso 4 lettera a la commissione verifica almeno ogni cinque anni l'ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Secondo la lettera b, la commissione chiede all'ente responsabile di proporre alla SEFRI eventuali modifiche dell'ordinanza. Inoltre, se necessario, richiede all'ente responsabile l'adeguamento del piano di formazione (lett. c). Infine, esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità (v. allegato 1 del piano di formazione), in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Per una maggiore efficienza e per sfruttare le sinergie, le commissioni responsabili di diverse professioni (p. es. degli addetti alla trasformazione lattiero-casearia CFP e dei tecnologi del latte AFC) possono, sul piano organizzativo, essere riunite in un'unica commissione. In questo caso, il nome, la composizione e i compiti devono essere identici in tutte le ofor interessate. Il nome deve essere concordato con l'unità Diritto della formazione.

Art. 22 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

La vigilanza e la responsabilità dei corsi interaziendali sono di competenza cantonale (art. 23 cpv. 2 e art. 24 cpv. 3 lett. a LFPr). Il Cantone provvede, con la collaborazione dell'oml, affinché l'offerta di corsi interaziendali e di corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede sia sufficiente.

L'articolo 22 capoverso 1 del testo di riferimento stabilisce quale oml costituisce l'ente responsabile ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 LFPr. Viene designata l'oml che, per posizione, importanza e rappresentatività nel settore, garantisce l'offerta di corsi interaziendali.

L'articolo 22 capoverso 2 del testo di riferimento prevede che un Cantone possa, per motivi importanti, delegare a terzi lo svolgimento dei corsi interaziendali. Questa eventualità si può verificare, per esempio, se l'ente responsabile designato al capoverso 1 non è più in grado di svolgere i corsi interaziendali o se altre organizzazioni diventano idonee per posizione, importanza e rappresentatività all'interno del settore. Prima di stipulare un accordo di prestazioni con un soggetto terzo, il Cantone deve accertarsi che quest'ultimo goda della posizione, dell'importanza e della rappresentatività necessarie all'interno del settore.

Non è l'ofor bensì il diritto procedurale cantonale a disciplinare la facoltà dell'ente che svolge i corsi interaziendali di emettere fattura e di emanare decisioni.

Sezione 11: Disposizioni finali

Per le nuove professioni deve essere utilizzato l'elemento integrativo 38, che sostituisce interamente il titolo della sezione 11 nonché gli articoli 23 e 24 del testo di riferimento.

Art. 23 Abrogazione di un altro atto normativo

In caso di revisione totale il diritto anteriore viene abrogato con l'entrata in vigore della nuova ordinanza.

Art. 24 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

La procedura di qualificazione in base al nuovo diritto (cpv. 1) si applica per la prima volta al termine del primo ciclo di formazione dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza (anno dell'entrata in vigore + numero di anni di durata della formazione).

Si applica il principio secondo cui chi ha iniziato una formazione secondo il diritto anteriore la porta a termine secondo lo stesso diritto (cpv. 2). Tuttavia, questa disposizione non è applicabile per più di due anni dopo la fine dell'anno in cui l'ultima classe formata secondo il diritto anteriore porta a termine la formazione regolare (anno prima dell'entrata in vigore + numero di anni di durata della formazione + due anni).

Le persone ammesse a frequentare una formazione abbreviata che si conclude prima dell'applicazione della procedura di qualificazione secondo il nuovo diritto (cpv. 1) sono valutate secondo il diritto anteriore (cpv. 3). Tuttavia, questa disposizione non è applicabile per più di due anni dopo la fine dell'anno in cui l'ultima classe formata secondo il diritto anteriore porta a termine la formazione regolare (anno prima dell'entrata in vigore + numero di anni di durata della formazione + due anni).

I candidati che hanno sostenuto la procedura di qualificazione in base al diritto anteriore e che la ripetono interamente o parzialmente sono valutati secondo il diritto anteriore (cpv. 4). Poiché sono ammesse 2 ripetizioni (art. 33 OFPr), il capoverso 4 fissa il termine oltre il quale la disposizione non è più applicabile (anno prima dell'entrata in vigore + numero di anni di durata della formazione + due anni).

Se è previsto l'esame parziale deve essere utilizzato l'elemento integrativo 37.

Art. 25 Entrata in vigore

Questo articolo menziona la data in cui entra in vigore l'ordinanza. Di norma, in caso di revisione totale l'entrata in vigore è fissata al 1° gennaio dell'anno in cui è previsto l'inizio della nuova formazione.